Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

I ricorrenti, infruttuosa la fase prodromica del reclamo, si rivolgono all'abf e deducono che nell'acquisto tra il novembre 1998 ed il febbraio 1999 di sei buoni fruttiferi non era stato consegnato il relativo foglio informativo, né sui titoli erano indicati dati rilevanti al fine di individuarne la scadenza e così maturare la consapevolezza della possibile prescrizione.
Sulla base di ciò, chiedono che sia riconosciuto il diritto ad esserne rimborsati, negato dalla controparte in ragione dell'eccepita prescrizione.
L'intermediario, costituitosi, contesta quanto dedotto dalla controparte , eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza ratione temporis e quella per materia .
Nel merito, chiarisce che i titoli appartengono alle serie a termine "CA" e "BA".
Soggiunge che quello appartenente alla serie "BA", emesso il 10.04.1998 con durata massima di 14 anni, è scaduto il 10.04.2012 e la prescrizione si è compiuta l'11.04.2022. Precisa che gli altri , appartenenti alla serie "CA" , sottoscritti il 26.02.1999 e scaduti dopo un decennio il 26.02.2009, si sono estinti per prescrizione il 27.02.2019.
In entrambi i casi, il reclamo col quale per la prima volta è stato chiesto il rimborso dei titoli, risalendo al 06.08.2025, è successivo al compimento della prescrizione, né vi è dimostrazione di richieste anteriori ad essa.
L'intermediario chiede, pertanto, di rigettare il ricorso nel merito.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
Va anzitutto rilevata l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario, in quanto da tempo l'ABF, con orientamento costante, ha chiarito l'ambito della propria competenza per materia e temporale.
In ordine all'eccepita incompetenza per materia, il Collegio di coordinamento ha statuito, con la decisione n. 5676/2013 e confermato con quella successiva n. 4656/22, che deve essere negata ai BPF "la qualifica di "strumenti finanziari" e, in via derivata, di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e , come tali , non destinati alla negoziazione sui mercati".
Tale orientamento, seguito appieno anche dai collegi territoriali (nn. 1868/2012 e2454/2012, nn. 2294/2021 e 1846/2011 nn. 719/2011 e 315/2011), trova ulteriore conferma nell'art. 1 lett. u) T.U.F., che esclude la natura finanziaria dei titoli postali.
Quanto all'altra eccezione pregiudiziale, il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito (decisione n. 4656/2022) che, ai fini della competenza temporale, relativamente alla domanda di accertamento dell'esigibilità delle somme indicate nei BFP, occorre aver riguardo al momento in cui ne è rifiutato il rimborso, mentre sono irrilevanti le date di emissione o di scadenza di essi.
Questi principi non sono stati diversamente disciplinati dalle nuove regole sulla competenza temporale, dal momento che esse si limitano esclusivamente a restringere temporalmente la cognizione dell'Abf.
Vi si dice , infatti , che "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" (cfr. "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, sez. I, par. 4; in tal senso ABF Milano, n. 1615/23) , senza alcun riferimento ai criteri elaborati ai fini di stabilire quando una controversia possa essere attratta nella competenza temporale dell'abf.
Nel caso di specie, il rimborso è stato negato a seguito del reclamo del 6.08.2025, riscontrato nei termini dall'intermediario, con la conseguenza che la domanda è temporalmente nel perimetro di competenza di questo Arbitro.
Venendo al merito, occorre anzitutto precisare che, nel caso di specie, il buono appartenente alla serie "BA", emesso il 10.04.1998, è scaduto il 10.04.2012, stante la prevista durata di quattordici anni, con la conseguenza che la prescrizione si è compiuta l'11.04.2022. Gli altri buoni della serie "CA" , sottoscritti il 26.02.1999 e scaduti dopo un decennio il 26.02.2009, si sono estinti per prescrizione il 27.02.2019.
In entrambi i casi, il rimborso dei titoli è stato chiesto per la prima volta il 06.08.2025 , vale a dire quando il relativo diritto si era già estinto per prescrizione, né vi è dimostrazione di richieste anteriori al suo spirare.
Per quanto concerne l'incidenza sul tema decisorio della dedotta violazione degli obblighi informativi, deve anzitutto rilevarsi che il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. n.1714/19) esclude che la mancata consegna del foglio informativo e le omesse informazioni impediscano la prescrizione, potendo al più legittimare una pretesa risarcitoria nella ricorrenza dei relativi presupposti.
Parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario all'atto dell'emissione.
Senonché, posto che l'obbligo di consegna del foglio informativo analitico è stato introdotto col D.M. 19 dicembre 2000, non rientrano nella sua sfera di efficacia i buoni in disamina, in quanto emessi precedentemente.
Pertanto, non è configurabile una domanda fondata sulla violazione di un obbligo di informazione, non

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

previsto da alcuna norma
Da ultimo , non giova sostenere che parte ricorrente non è stata messa nelle condizioni di avere conoscenza del regime della prescrizione in conseguenza della violazione da parte dell'intermediario del dovere di informazione, dal momento che, ferme le considerazioni poc'anzi svolte in ordine alla non sussumibilità *ratione temporis* della fattispecie nel decreto ministeriale richiamato del 19 dicembre 2020 , il principio che il termine prescrizionale comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ha riguardo alla possibilità legale del suo esercizio e non all'impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi chi ne è titolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge che , proprio perché tali , sono di stretta e rigorosa applicazione ai sensi dell'art. 14 delle preleggi e devono essere allegate e provate dal titolare del diritto che intenda valersene .

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE